



COMUNE DI TURI

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 33 del Reg.	Oggetto: Piano di razionalizzazione delle Società partecipate del Comune di Turi ai sensi dell'art.1, commi 611-614, della Legge n.190/2014. Approvazione.
Data: 20/11/2015	

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **venti** del mese di **novembre** alle ore **9,30** ed in prosieguo, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco n. 15832 di prot. in data 13/11/2015, a tutti i Consiglieri, si è riunito il **Consiglio Comunale** in **sessione straordinaria** ed in seduta pubblica di **prima convocazione**, per deliberare sulla proposta indicata in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sig. **dott. Domenico Coppi** nella qualità di **Sindaco-Presidente**.

Assiste il Segretario Generale **Dott. Francesco Mancini**.

Dal controllo dei componenti il Consiglio Comunale è risultato quanto segue:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	COPPI DOMENICO	SI		10	ZACCHEO GAETANA MARIA S.	SI	
2	ORLANDO LAVINIA	SI		11	CAMPOSEO PIETRO	SI	
3	CALDARARO GIUSEPPINA		SI	12	GASPARRO ANGELA ARIANNA	SI	
4	GASPARRO ANNA	SI		13	LAERA SANDRO	SI	
5	TARDI GIUSEPPE	SI		14	VOLPICELLA MARIANGELA	SI	
6	PEDONE GIANVITO	SI		15	TUNDO PAOLO	SI	
7	NOTARNICOLA VITO	SI		16	BIRARDI ROCCO	SI	
8	PALMISANO ANTONELLO	SI		17	TOPPUTI FABIO FRANCESCO		SI
9	SPADA LEONARDO		SI				

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale (n. **14** su **17** assegnati e in carica), dichiara aperta la riunione ed invita i convocati ad esaminare la proposta sopraindicata per la conseguente deliberazione.

COPIA di DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n° 33 del 20/11/2015

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà fornito dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, nel quale saranno riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

In prosieguo della seduta odierna, alle ore 12,40 circa, il Presidente introduce l'argomento inserito al 4° punto all'ordine del giorno, avente per oggetto: *“Piano di razionalizzazione delle Società partecipate del Comune di Turi ai sensi dell'art.1, commi 611-614, della Legge n.190/2014. Approvazione.”*

Sono presenti, oltre il Sindaco, i Consiglieri: Orlando, Gasparro Anna, Tardi, Pedone, Notarnicola, Palmisano, Zaccheo, Camposeo, Gasparro A. Arianna, Laera, Volpicella, Tundo e Birardi: presenti n.14 su n.17 assegnati ed in carica.

Sono assenti i Consiglieri: Caldararo, Spada e Topputi (Tot. Ass. n.03).

Relaziona il Sindaco che illustra brevemente le Società partecipate dal Comune di Turi e le finalità per le quali l'Amministrazione intende ancora mantenere le due partecipazioni societarie del: “Patto Territoriale Polis del Sud-est Baree S.r.l. a s.c”. e del Gal “Terra dei Trulli e di Barsento”. Procedo in un breve excursus, accennando ai finanziamenti ottenuti tramite il Patto Polis, mentre, per il GAL, precisa che la partecipazione viene mantenuta fino al 31 dicembre 2016 al fine di consentire alla Società di ottenere altri finanziamenti pubblici una cui quota dovrà essere riconosciuta al Comune di Turi che sino ad ora non ha mai beneficiato di alcun finanziamento.

Interviene il Consigliere Birardi per chiedere l'entità della quota di partecipazione a carico del Comune di Turi per entrambe le Società per capire *“se il gioco vale la candela”*.

Segue la risposta del Sindaco.

Il Consigliere Tundo auspica che tutta la minoranza accolga favorevolmente questo provvedimento, ritenendo che il Comune possa beneficiare di finanziamenti attraverso queste Società.

Non avendo alcun altro Consigliere chiesto di intervenire, il Presidente, pone ai voti la presente proposta.

L'esito della votazione, espressa per alzata di mano dai n.13 Consiglieri presenti, più il Sindaco (assenti: Caldararo, Spada e Topputi) è il seguente:

Presenti e votanti: n.14

Voti favorevoli: n.13

Astenuti: n.01 (Birardi)

Subito dopo, il Presidente pone a votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento che, resa per alzata di mano dai n.13 Consiglieri presenti più il Sindaco, ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti: n.14

Voti favorevoli: n.13

Astenuti: n.01 (Birardi)

Pertanto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che la legge 24/12/2007, n. 244 e s.m.i. (Legge Finanziaria anno 2008), al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori,

ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;

- che, in particolare, l'art. 3, comma 27, della citata legge n. 244/2007 e s.m.i. dispone che le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale;
- che il successivo comma 28 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle attuali devono essere autorizzati dall'Organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 e che la medesima deliberazione deve essere trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- che il successivo comma 29 dispone che entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 244/2007 e s.m.i., le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27; che tale termine, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge 27/12/2013, n. 147, è stato prorogato di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto, stabilendo, la medesima norma, che entro i 12 mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti;
- che il comma 32 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge 30/07/2010, n. 122 - prima della sua abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, da parte dell'art. 1, comma 561, della legge 27/12/2013, n. 147 -, disponeva, fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27-28 e 29, della legge 24/12/2007, n. 244 e s.m.i., che i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non potevano costituire società e che entro il 31 dicembre 2012 i medesimi Comuni avrebbero dovuto mettere in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, ovvero cedere le partecipazioni, non trovando applicazione le disposizioni di cui al secondo periodo ai Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:
 - a) avessero avuto, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
 - b) non avessero subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
 - c) non avessero subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il Comune fosse stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime;e che la medesima disposizione di cui al comma 32 non trovava applicazione alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i Comuni, con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti, potevano detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011, termine poi prorogato fino al 31/12/2013, i predetti Comuni avrebbero dovuto mettere in liquidazione le altre società già costituite;
- che l'art. 13 del D.L. 4/07/2006, n.223, convertito dalla legge 4/08/2006, n.248 e s.m.i., al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, stabilisce:

- ✓ che le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle Amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza nonchè, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale;
- ✓ che le predette società sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al medesimo comma 1;
- ✓ che, al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società in argomento cessano entro 42 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge le attività non consentite e a tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società;
- ✓ che i contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma; che i contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli e che restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data;
- che l'art. 4 del D.L. 06/07/2012, n. 95 (spending review), convertito dalla legge 07/08/2012, n. 135, prevede che:
 - ✓ nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni pubbliche, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di Pubbliche Amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:
 - a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;
 - b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del medesimo decreto entro il 31 dicembre 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2014;
 - ✓ ove l'Amministrazione non proceda secondo quanto stabilito dal comma 1, a decorrere dal 1° luglio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari.; i servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'Amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale;
 - ✓ le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo art. 4 non si applicano, tra l'altro, alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica; le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'Amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorità è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- ✓ al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo. È ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381; sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione;
- ✓ a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house; sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014; sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;

CONSIDERATO altresì:

- che, ai sensi dell'art. 1, commi 611–614, della Legge n. 190/2014 (Legge Finanziaria anno 2015), è obbligatorio avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
 - ✓ eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 - ✓ soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - ✓ aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - ✓ contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;
- che, ai sensi delle succitate disposizioni normative, i Sindaci definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione interessata e che entro il 31 marzo 2016, i Sindaci predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla

competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata e che la pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

RAVVISATA la competenza del Consiglio in materia ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto se il comma 612 fa riferimento a "Sindaci" ed "altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", in realtà, con riferimento agli enti locali, se la definizione del piano operativo può astrattamente ricondursi alla competenza del Sindaco, è certamente da escludere che l'approvazione del piano operativo di razionalizzazione, quando disponga direttamente la liquidazione di società partecipate o la cessione integrale delle partecipazioni, rientri nelle sue competenze, essendo invece riconducibile alle attribuzioni del Consiglio comunale, che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000, è competente in merito alla "*organizzazione dei servizi pubblici*" ed alla "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione*";

CONSIDERATO che i criteri di razionalizzazione enunciati nei punti da a) a e) del comma 611 della Legge di Stabilità per il 2015 sono finalizzati a facilitare gli enti nell'attività di valutazione delle partecipazioni societarie che rappresenta il punto fondamentale del processo di razionalizzazione ma che tali criteri non sono esaustivi e gli enti hanno ampia discrezionalità nella scelta degli strumenti e delle modalità di razionalizzazione per il raggiungimento del principale obiettivo perseguito dal legislatore che è il conseguimento di risparmi di spesa; nonostante vi sia la mancanza di particolari vincoli nella scelta dei criteri, si devono comunque tenere in debita considerazione quelli individuati dal legislatore e fornire congrua motivazione in caso di utilizzo di criteri alternativi o non corrispondenti a quelli di cui al comma 611;

RILEVATO che:

- con deliberazione di Consiglio n. 38 del 13/05/2008, esecutiva, si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle società partecipate dal Comune di Turi ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, della legge n. 244/2007 e s.m.i. (legge finanziaria anno 2008), a seguito della quale il Consiglio comunale ha preso atto del contenuto dell'allegato a) al medesimo deliberato, ha confermato, per l'effetto, il permanere delle condizioni che giustificavano l'adesione alle forme associative ivi riportate e, per quanto riguarda le società:
 - a) ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nel PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD EST BARESE, società a responsabilità limitata a scopo consortile (s.r.l. a s.c.),
 - b) ha autorizzato l'avvio delle procedure dirette all'adesione al GAL "TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO", società a responsabilità limitata a scopo consortile (s.r.l. a s.c.);
 - c) ha preso atto dell'avvenuto scioglimento del Consorzio GAL "CUORE DI PUGLIA", società a responsabilità limitata a scopo consortile (s.r.l. a s.c.);
 - d) ha autorizzato l'avvio delle procedure dirette all'adesione al Consorzio intercomunale "TRULLI, GROTTI, MARE", adesione che però non si è mai perfezionata;
- con deliberazione di Consiglio n. 39 del 13/05/2008, esecutiva, il Comune di Turi ha aderito al GAL "TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO", società a responsabilità limitata a scopo consortile (s.r.l. a s.c.);

RITENUTO che la normativa vigente obblighi ad un'ulteriore analisi sulla composizione societaria e sulle ragioni del mantenimento delle partecipazioni;

DATO ATTO che il Comune di Turi possiede, alla data odierna, le seguenti partecipazioni societarie dirette:

COPIA di DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n° 33 del 20/11/2015

Organismo partecipato	Forma giuridica	Partita iva	Capitale sociale al	Quota partecipazione
Patto Territoriale del Sud est Barese	s.r.l. a scopo consortile	05431930725	€ 150.413,79	5,55% (dall'anno 2014: 6,28%) (quota nominale: € 6.213,36)
Gal "Terra dei trulli e di Barsento"	s.r.l. a scopo consortile	06004460728	€ 135.408,00	2,05% (quota nominale: € 2.780,81)

Organismo partecipato	Stato	Oggetto sociale	Tipologia società	Regime legale
Patto Territoriale del Sud est Barese	attiva	coordinamento e l'attuazione del Patto Territoriale del Sud Est Barese denominato Polis e dei successivi protocolli aggiuntivi e rimodulazioni, secondo le finalità previste dal CIPE, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale per la promozione e valorizzazione del territorio	strumentale	deliberazioni CIPE
Gal "Terra dei trulli e di Barsento"	attiva	realizzazione, in funzione di gruppo di azione locale (g.a.l.) previsto dalla normativa comunitaria 2000/139/05 (pubblicata sulla G.U. della Comunità europea n. 139 del 18/05/2000), di attività di animazione territoriale e promozione, preliminare alla redazione del piano di sviluppo locale (p.s.l.), secondo le modalità tecnico-finanziarie stabilite dalla Regione Puglia, al fine di poter partecipare nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria (p.i.c.) leader plus, al relativo bando di gara, e in seguito a tutti gli interventi previsti dal citato p.s.l..	strumentale	PO FEP 2007-2013 - Reg. CE 1198/2006

Organismo partecipato	Utile /Perdita conseguiti nel quinquennio				
	2009	2010	2011	2012	2013
Patto Territoriale del Sud est Barese	-107.313,00	-88.904,00	-88.270,00	-82.491,00	0,00
Gal "Terra dei trulli e di Barsento"	0,00	0,00	0,00	13,00	431,00

Organismo partecipato	Utile/Perdita anno 2014
Patto Territoriale del Sud est Barese	0,00
Gal "Terra dei trulli e di Barsento"	- 2.651,00

DATO ATTO che il Comune di Turi possiede, per il tramite del PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD EST BARESE s.r.l. a s.c., una partecipazione indiretta nel GAL "TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO" s.r.l. a s.c., avendo il Patto Territoriale sottoscritto (e versato) la quota nominale di € 139,04 e, quindi, per l'anno 2014 la quota di partecipazione indiretta del Comune nella medesima società è pari al 0,0062800%;

RITENUTO che, nell'ambito di tali partecipazioni, entrambe le società:

- non svolgono servizi pubblici locali;
- costituiscono "società strumentali", le cui attività cioè consistono nell'espletamento di funzioni amministrative rivolte agli enti partecipanti;
- hanno per oggetto attività di produzione di servizi necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in particolare l'intercettazione di finanziamenti pubblici;

TENUTO CONTO che diverse pronunce della Corte dei conti (cfr. Sezione di controllo per la Regione Lombardia, 27/06/2013 n. 263) hanno dato precise indicazioni circa la valutazione che gli organi competenti sono tenuti a compiere per valutare il mantenimento delle proprie società partecipate, con riferimento, altresì, agli effetti sui bilanci degli enti locali stessi; in particolare, tale valutazione non può prescindere da un'attenta analisi dei seguenti aspetti:

- l'oggetto sociale effettivo (non solo quello formalizzato negli atti societari);
- le ragioni ostative ad un'eventuale reinternalizzazione o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno;
- la situazione economica e patrimoniale della società;
- i costi posti a carico del bilancio comunale;

VISTI gli atti d'ufficio riferiti alla società **PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD EST BARESE S.R.L. A S.C.**, da cui risulta che:

- con deliberazione di C.C. n. 15 del 12/03/2013, esecutiva, avente ad oggetto "*Patto Territoriale POLIS del Sud-Est barese Srl a scopo consortile. Ricostituzione durata Società e riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 del D.Lgs. n.267/2000*", il Comune di Turi, per tutti i motivi esposti nella premessa dell'atto e che qui si intendono integralmente richiamati e, in particolare, a seguito della comunicazione Ministeriale n. 26895 del 31/07/2012 che ha riassegnato al Patto Territoriale Polis del Sud-Est Barese il finanziamento complessivo di € 5.972.180,00, come prima quota riassegnata su un totale di 24 milioni di Euro di risorse non sprecate dei vecchi bandi e di cui il Patto Territoriale Polis aveva richiesto la rimodulazione, e visto che la Società era in fase di liquidazione perché la durata prevista nello statuto societario era stata fissata al 31/12/2010, ha così deliberato:
 - ✓ di proporre la rimozione dello stato di liquidazione in cui si trova il Patto Territoriale Polis del Sud-Est Barese s.r.l. a s.c. e la conseguente proroga della durata societaria da fissare al 31/12/2030;
 - ✓ di riservarsi di procedere alla adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti, per proporre, entro 180 gg. dalla data di emanazione della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo Economico e la coesione economica, Div. VII Interventi di Programmazione Territoriale - n. 43466 del 28/12/2012, apposito Progetto infrastrutturale da ammettere a finanziamento;
 - ✓ di riconoscere il debito fuori bilancio di complessivi € 9.833,16 per il riequilibrio della gestione richiesto dalla circolare ministeriale n. 43466 del 28/12/2012 – il cui art. 3 capoverso 3, dispone che il Soggetto Responsabile del Patto Territoriale "*deve trovarsi nel pieno e libero esercizio delle proprie attività, non essendo sottoposto a liquidazione o a procedura*

concorsuale, e deve dimostrare idonea struttura organizzativa e capacità economica e finanziaria” -:

- Perdita esercizio anno 2010: € 4.934,17, deliberata dall’assemblea dei soci del 20/12/2012;
- Perdita esercizio anno 2011: € 4.898,99, deliberata dall’assemblea dei soci del 20/12/2012;
- Perdita esercizio anno 2012: non deliberata;

rilevando che l’importo di € 8.600,00 è disponibile al capitolo di spesa n. 1808/1 “debiti fuori bilancio di parte corrente derivante da sentenze, ecc.” del redigendo bilancio di previsione esercizio 2013;

- ✓ di specificare che si riconosce il debito fuori bilancio per complessive € 9.833,16, disponendo la liquidazione per l’importo di € 8.600,00, disponibile al capitolo di spesa n.1808/1, mentre l’importo residuo di € 1.233,16 da liquidarsi con l’approvazione del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio 2013;
 - ✓ di proporre un costo di gestione operativo annuo da determinare in base alle minime necessarie esigenze operative societarie e nel pieno rispetto della “spending review”;
 - ✓ di proporre la modifica statutaria con la riduzione del numero dei consiglieri da 7 a 5 senza gettoni di presenza o in alternativa l’amministratore unico societario;
- con deliberazione di C.C. n. 31 del 20/06/2013, esecutiva, avente ad oggetto “*Mantenimento partecipazione nella Società Consortile Patto Territoriale Polis S.r.l. A S.C.. Modifiche alle norme di funzionamento*”, il Comune di Turi, per tutti i motivi esposti nella premessa dell’atto e che qui si intendono integralmente richiamati, ha così deliberato:
 - ✓ di mantenere la partecipazione nella società consortile a responsabilità limitata denominata “PATTO TERRITORIALE POLIS S.R.L. A S.C.”, in quanto la stessa persegue la stessa finalità “istituzionale dell’ente”, vale a dire lo “*Sviluppo culturale ed economico*” come previsto dal vigente Statuto comunale;
 - ✓ di approvare la modifica alle norme di funzionamento di cui agli artt. 4 – 12- 13- 14-15 - 28 – 29 – 30, così come proposta dal Liquidatore della società ed allegate al medesimo deliberato sotto la lettera “A” ;
 - ✓ di approvare la modifica alle norme di raccordo (modifiche meramente formali; poiché la legge ha introdotto la possibilità di nominare il revisore unico, va modificata l’espressione “collegio sindacale” negli articoli 15, 20, 24 e 34 e usata l’espressione generica “organo di controllo”);
 - ✓ di autorizzare il Sindaco, quale Legale Rappresentante dell’Ente o suo Delegato, nell’assemblea dei soci, ad esprimere parere favorevole e quindi approvare la modifica alle norme di funzionamento di cui agli artt. 4 – 12 - 13 -14 - 15 - 28 – 29 – 30, così come proposta dal Liquidatore della società;
 - ✓ di autorizzare il Sindaco, quale Legale Rappresentante dell’Ente o suo Delegato, nell’assemblea dei soci, ad esprimere parere favorevole e quindi approvare la modifica alle norme di raccordo (modifiche meramente formali; poiché la legge ha introdotto la possibilità di nominare il revisore unico, va modificata l’espressione “collegio sindacale” negli articoli 15, 20, 24 e 34 e usata l’espressione generica “organo di controllo”);
 - ✓ di invitare, per i tramite del Sindaco, quale Legale Rappresentante dell’Ente o suo Delegato, l’Organo amministrativo del “PATTO TERRITORIALE POLIS S.R.L. A S.C.” a programmare l’attività per rendere possibile il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione della società;
 - con deliberazione di G.C. n. 60 del 21/10/2014, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di Riqualificazione e Recupero del Centro Antico del Comune di Turi – *lavori di rifacimento della pavimentazione del centro antico*-, dell’importo complessivo di

€ 680.000,00, finanziato con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali – Div. VII – Interventi di programmazione territoriale;

- con deliberazione di G.C. n. 37 del 19/03/2015, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in argomento per l'importo complessivo di € 680.000, e, nel contempo, è stato approvato il quadro "*economico post gara*" rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto integrato con il ribasso del 30,013% sull'importo a base di gara di € 534.065,14 (€ 505.083,99 per lavori e € 13.922,75 per progettazione esecutiva soggetti a ribasso ed € 15.058,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- con deliberazione di G.C. n. 76 del 27/11/2014, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di "riqualificazione delle pavimentazioni del centro antico - settore sud-est", dell'importo di € 660.672,95, ai fini della presentazione del progetto per l'accesso ai fondi messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico e nel contempo è stato dato atto che l'opera concorre al finanziamento dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese – Divisione VII – Interventi di Programmazione Territoriale, la cui spesa è allocata al capitolo n. 28101/12 del bilancio 2014, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/10/2014 e che sarà impegnata dopo l'accertamento del finanziamento;
- con deliberazioni di G.C. n. 68 del 07/05/2015 e n. 72 del 14/05/2015, esecutive, si è preso atto del nuovo quadro economico del progetto definitivo relativo ai "LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI DEL CENTRO ANTICO - SETTORE SUD-EST" nella sua nuova formulazione dando atto che non viene alterato l'importo complessivo dell'opera che viene confermato in € 660.672,95;
- con nota del 28/09/2015, acquisita al prot.gen. n. 13236 del 29/09/2015, il Patto Territoriale ha comunicato che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con nota del 23/09/2015 inviata a mezzo PEC, ha trasmesso alla Cassa Depositi e prestiti l'elenco degli interventi ammessi alle agevolazioni – che per questo Comune include il progetto di cui al n. 102 – il cui avvio di realizzazione deve avvenire, a pena di revoca del finanziamento, entro il 23/09/2016;

RITENUTO di dover mantenere la partecipazione nella società PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD EST BARESE S.R.L. A S.C., in quanto:

- la forma societaria è prevista da una norma speciale per lo svolgimento dell'oggetto sociale;
- l'oggetto sociale effettivo è quello indicato nell'atto costitutivo e cioè l'attuazione dei patti territoriali e dei successivi protocolli aggiuntivi e rimodulazioni di risorse;
- i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno consistono nell'utilizzo dei finanziamenti, così come in precedenza riportati, offerti dal Ministero dello Sviluppo Economico, e da utilizzarsi per interventi infrastrutturali immediatamente cantierabili e dotati di un notevole interesse strategico per lo sviluppo del territorio;
- la società è indispensabile per il conseguimento delle finalità istituzionali del Comune, perché costituisce lo strumento per ottenere finanziamenti per interventi infrastrutturali;
- non vi sono società partecipate dal Comune di Turi che svolgono attività analoghe o simili;
- è l'unica società partecipata che può svolgere l'attività di attuazione del Patto territoriale;
- non si può aggregare ad altre società, in quanto diverse per funzione e finalità sociali;
- il Comune di Turi ha ottenuto, come sopra riportato, progetti ammessi a finanziamento e cantierabili, il cui procedimenti sono ancora pendenti;

- la società ha riportato perdite per gli esercizi 2011 e 2012, le cui quote di ripiano sono state riconosciute come debito fuori bilancio dal Comune di Turi per un importo complessivo di € 9.833,16, giusta deliberazione di C.C. n. 15 del 12/03/2013; la società non ha riportato perdite d'esercizio per gli anni 2013 e 2014 in quanto per questi anni sono stati posti a carico dei soci contributi in c/esercizio, pari, per il Comune di Turi, ad € 4.696,31 per l'anno 2013 e ad € 4.395,84 per l'anno 2014;
- per quanto riguarda la situazione economica e patrimoniale, si è operata una cospicua riduzione delle spese, in quanto il Collegio sindacale composto da 03 membri percepisce complessivamente la tariffa spettante per un solo componente, mentre il numero dei componenti del CdA è stato ridotto, con la modifica statutaria del 21/06/2013, da 7 a 5 unità di cui solo il Presidente percepisce il compenso, stabilito con deliberazione assembleare in € 20.250,00;
- la società ha un solo dipendente assunto part-time;
- sono stati contenuti i costi di funzionamento (ad oggi, la società non ha un sito internet), mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

CONSIDERATO, in linea generale, che il riferimento all'obbligo di soppressione delle società caratterizzate da un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti, di cui al comma 611 della Legge di Stabilità per il 2015 deve essere inteso non in senso assoluto, dovendosi ritenere che siano escluse quelle società in cui l'organo amministrativo sia composto da membri senza diritto al compenso e ad esso siano attribuite competenze normalmente svolte da dipendenti; in quest'ultimo caso, infatti, è ragionevole immaginare che il numero dei componenti dell'organo amministrativo sia superiore a quello dei dipendenti perché, proprio al fine del contenimento dei costi, l'organo amministrativo sia investito di compiti operativi per evitare l'assunzione onerosa di personale dipendente;

RILEVATO che il PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD EST BARESE S.R.L. A S.C. presenta il parametro di cui alla lett. b), del succitato comma 611 dell'art. 1 della legge 23/12/2014, n. 190, cioè un numero di amministratori (05) superiore a quello dei dipendenti (un part-time), però l'unica carica di amministratore che statutariamente viene retribuita è quella del Presidente e, quindi, si è deliberato un contenimento dei costi di gestione degli organi amministrativi;

CONSIDERATO altresì che questo Comune:

- quale socio che detiene nella società una partecipazione del 6,28%, non può neanche dare corso alla soppressione della predetta società in quanto non detiene la maggioranza necessaria per adottare la delibera di scioglimento in assemblea o in quella in cui aderiscano alla volontà di scioglimento altri soci in proporzione sufficiente ad adottare detta delibera (e ciò sarebbe alquanto difficoltoso visto che la società ha ottenuto rilevanti contributi ministeriali per il finanziamento di diverse opere pubbliche degli enti soci);
- potrebbe decidere di cedere la propria partecipazione nella società o di recedere dalla società in modo unilaterale nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto, ma l'esercizio di una siffatta facoltà determinerebbe la perdita dei finanziamenti statali (superiori ad € 1.200.000) ottenuti per la realizzazione delle sopra descritte opere pubbliche, senza considerare che la cessione di una quota di minoranza potrebbe determinare una notevole riduzione del valore della medesima quota; e ciò potrebbe determinare profili di responsabilità erariale;

RITENUTO di dover mantenere la partecipazione nella società **GAL "TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO" s.r.l. a s.c.**, in quanto:

- la forma societaria è prevista da una norma speciale per lo svolgimento dell'oggetto sociale;

- l'oggetto sociale effettivo è quello indicato nell'atto costitutivo e cioè l'intercettazione di finanziamenti pubblici per iniziative di sostegno e promozione dello sviluppo e dell'occupazione del territorio individuato dal piano di sviluppo locale (p.s.l.), svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi dei piani di sviluppo comunitari, nazionali, regionali, provinciali e locali
- i benefici derivanti dal mantenimento della partecipazione derivano da primi finanziamenti destinati ad interventi nel territorio dei Comuni soci, con ricadute per i privati nei seguenti settori di attività economica: Agriturismo, Masserie didattiche e sociali, Artigianato locale, Commercio prodotti tipici, Promozione turismo locale, Affittacamere, Investimento nel restauro e valorizzazione del patrimonio;
- la società è indispensabile per il conseguimento delle finalità istituzionali del Comune, perché costituisce lo strumento per ottenere finanziamenti per interventi nei sopra indicati settori;
- non vi sono società partecipate dal Comune di Turi che svolgono attività analoghe o simili;
- non si può aggregare ad altre società, diverse per funzione e finalità societarie;
- la società non ha conseguito perdite d'esercizio per gli anni 2011-2012-2013, mentre per l'anno 2014 ha conseguito una perdita di € 2.651,00, per la quale, in base alla nota integrativa al bilancio 2014, si propone di coprire con riserve di patrimonio netto per € 1.630,43 e di riportare a nuovo la differenza;
- non si prevede di corrispondere alla società somme nel biennio 2015 - 2016 a copertura di perdite o a titolo di contributi in c/esercizio, in quanto la società si finanzia con contributi regionali e di altri soggetti terzi;
- la società è composta da un consiglio di amministrazione, composto da n. 09 amministratori per i quali è previsto dallo statuto un compenso forfettario di € 30,00 a seduta;
- ha un collegio sindacale composto da tre effettivi e due supplenti;
- ha un dipendente part-time dall'anno 2012;
- non ha elevati costi di funzionamento;

RILEVATO che il GAL "TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO" S.R.L. A S.C. presenta il parametro di cui alla lett. b), del succitato comma 611 dell'art. 1 della legge 23/12/2014, n. 190, cioè un numero di amministratori (09) superiore a quello dei dipendenti (un part-time), però la società contiene i costi di gestione degli organi amministrativi dato che per gli amministratori è previsto un compenso forfettario di € 30,00 a seduta;

CONSIDERATO altresì, come già affermato per l'altra società, che questo Comune:

- quale socio che detiene nella società una partecipazione del 2,05%, non può neanche dare corso alla soppressione della predetta società in quanto non detiene la maggioranza necessaria per adottare la delibera di scioglimento in assemblea o in quella in cui aderiscano alla volontà di scioglimento altri soci in proporzione sufficiente ad adottare detta delibera (e ciò sarebbe alquanto difficoltoso visto che la società ha ottenuto rilevanti contributi per il finanziamento di diverse iniziative degli enti soci);
- potrebbe decidere di cedere la propria partecipazione nella società o di recedere dalla società in modo unilaterale nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto, ma l'esercizio di una siffatta facoltà determinerebbe l'impossibilità, da parte di questo Ente, di ottenere finanziamenti pubblici nell'ambito dei settori di intervento stabiliti dall'oggetto sociale, senza considerare che la cessione di una quota di minoranza potrebbe determinare una notevole riduzione del valore della medesima quota; e ciò potrebbe determinare profili di responsabilità erariale;

VISTO, inoltre, l'art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147, che così stabilisce:

- al comma 551: nel caso in cui le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate dagli enti

locali presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, gli enti locali partecipanti accantonano nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione; l'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione; nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione;

- al comma 552: gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015; in sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:
 - a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25% per il 2014, del 50% per il 2015 e del 75% per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lett. b);
 - b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25% per il 2015, al 50% per il 2016 e al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente;

VISTA la pronuncia della Sezione autonomie della Corte dei Conti n. 4 del 17/02/2015, con cui sono state fornite le Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali (D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2014, n. 126;

DATO ATTO che le succitate disposizioni normative richiedono alcune precisazioni:

- risultato di bilancio "*non immediatamente ripianato*": in caso di risultato di esercizio negativo, dunque, la perdita dovrà essere immediatamente ripianata da parte dell'assemblea che approva il bilancio, laddove esistono uno o più fondi di riserva al fine di garantirne la copertura e l'assorbimento, in tutto o in parte; solo la perdita non immediatamente coperta potrà essere oggetto di rinvio all'esercizio successivo oppure l'assemblea potrà decidere di deliberare una riduzione del capitale (a condizione che esso rimanga entro i limiti legali previsti dalle disposizioni del codice civile); se la perdita risulta essere di ammontare superiore a un terzo del capitale sociale, come prevedono gli articoli 2446 e 2482-bis del c.c., l'assemblea potrà decidere, se vi è fondata possibilità di ritenere che entro l'esercizio successivo la perdita potrà essere ridotta entro il limite di un terzo del capitale sociale per effetto del ripristino di economicità, di rinviare la stessa all'esercizio successivo; pertanto, in questi casi, l'ente procederà con l'accantonamento ai sensi dei commi 551-552 dell'art. 1 della legge n. 147/2013;
- diversamente, se ricorrono le ipotesi di cui agli artt. 2447 e 2483-ter del c.c., le perdite dovranno essere immediatamente ripianate con abbattimento e successivo reintegro del capitale oppure si dovrà dare avvio alla procedura di scioglimento della società, con conseguente inapplicabilità della costituzione del fondo vincolato ai sensi dell'art. 1, commi 551 e 552;

- riferimento temporale: l'accantonamento deve essere effettuato nel bilancio di previsione dell'ente locale e il bilancio della società da prendere in considerazione, come si evince dalla norma, è quello dell'anno precedente;
- in merito al calcolo matematico dell'entità dell'accantonamento si evidenzia che nel periodo transitorio (2015-2017) si potranno verificare due situazioni tra loro escludenti:
 - ✓ soggetti che nel triennio 2011-2013 presentano un risultato medio di esercizio negativo con un risultato puntuale, rispettivamente negli esercizi 2014-2015-2016, anch'esso negativo ma migliore della media aritmetica;
 - ✓ soggetti che, nel triennio 2011-2013, presentano un risultato medio di esercizio non negativo ovvero che, pur presentando un risultato medio di esercizio negativo, hanno tuttavia risultati puntuali, in uno o più esercizi 2014-2015-2016, peggiori alle media del triennio di riferimento;

CONSIDERATO che l'applicazione dei succitati commi 551-552, in relazione ai risultati di esercizio conseguiti dalle predette società nel triennio 2011/2013 e nell'ultimo esercizio 2014 e al ripiano delle perdite già avvenuto per il Patto Polis per gli anni 2011 e 2012, mentre per quanto riguarda il GAL - che ha conseguito risultati positivi per gli esercizi 2011-2012-2013 - la perdita dell'esercizio anno 2014 di € 2.651,00 è stata coperta con riserve di patrimonio netto per € 1.630,43 mentre la differenza di € 1.020,57 è stata riportata a nuovo, determina, anche in considerazione delle quote percentuali di partecipazione del Comune di Turi nelle medesime società, accantonamenti per l'esercizio 2015 e per quelli successivi 2016 e 2017 non molto significativi dal punto di vista contabile e finanziario;

VISTE la relazione del Sindaco (allegato sub A) e la relazione tecnica (allegati sub B-B/1 e C-C/1), quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, che indicano, per ciascuna società, tra l'altro, l'attività, la compagine societaria, i rapporti economici, la sintesi dei dati di bilancio ed ogni altro dato utile relativi alla partecipazione societaria per il quadriennio 2011-2014;

RAVVISATA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, in data 09/10/2015, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 dal Capo Settore Economico-finanziario ad interim, dott. Francesco Mancini;

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio n. 03 del 29/01/2013, la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, i cui pareri favorevoli sono stati resi dal predetto Responsabile;

DATO ATTO che il presente atto è stato esaminato dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 17-11-2015, ottenendo nella stessa seduta la maggioranza dei voti favorevoli espressi dai relativi componenti presenti e votanti, giusta verbali in atti;

VISTI gli esiti delle votazioni sopra descritte, proclamati ed accertati dal Presidente;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

- 1) **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, della legge n. 244/2007 e s.m.i. e dell'art. 1, commi 611–614, della Legge n. 190/2014 (Legge Finanziaria anno 2015) il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie:
 - PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD EST BARESE s.r.l. a s.c., fino al completamento dell'attività di rimodulazione delle risorse pubbliche;
 - GAL “TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO” s.r.l. a s.c., fino al 31 dicembre 2016, al fine di consentire alla società di ottenere altri finanziamenti pubblici una cui quota dovrà essere riconosciuta in favore di questo Comune.
- 2) **DI APPROVARE** il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, previsto dall'art. 1, commi 611 e ss., della legge n. 190/2014, composto dalla relazione del Sindaco (allegato sub A) e dalla relazione tecnica (allegati sub B-B/1 e C-C/1), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- 3) **DI TRASMETTERE** il presente atto ai rappresentanti legali delle società partecipate dal Comune di Turi.
- 4) **DI PUBBLICARE**, ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 190/2014, il presente atto sul sito internet istituzionale del Comune di Turi.
- 5) **DI TRASMETTERE** il presente atto:
 - alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014;
 - al Revisore unico del Comune.
- 6) **DI DICHIARARE** il presente atto, stante l'esito della votazione sopra descritta e l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to Dott. Domenico Coppi

Il Segretario Generale

F.to Dott. Francesco Mancini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it il 24/11/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Turi, li 24/11/2015

L'Istruttore Direttivo Amministrativo

F.to Antonia Valentini

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, depositata presso l'Ufficio di Segreteria.

Turi, li 24/11/2015

L'Istruttore Direttivo Amministrativo
Antonia Valentini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/11/2015 :

☐ Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000).

☒ Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000).

Turi, li 24/11/2015

L'Istruttore Direttivo Amministrativo

F.to Antonia Valentini



COMUNE DI TURI
Città metropolitana di Bari

Allegato A

OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune (art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190/2014).

IL SINDACO

ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23/12/2014, n. 190 definisce ed approva il seguente schema di Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune e lo sottopone al Consiglio comunale per la sua approvazione. Il piano è corredato della relazione tecnica formulata dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario.

1. Premessa

La legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) all'art. 1, comma 611, dispone che *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

Il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il successivo comma 612 della legge n. 190/2014 prevede che i sindaci definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicante le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

2. Il Piano operativo

Il presente piano operativo di razionalizzazione, prevede di mantenere unicamente, per i motivi che saranno illustrati nella relazione tecnica di seguito riportata, le partecipazioni delle seguenti società:

- 1) PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD EST, società a responsabilità limitata a scopo consortile (s.r.l. a s.c.)
- 2) GAL "TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO", società a responsabilità limitata a scopo consortile (s.r.l. a s.c.)

Turi, 08/10/2015

Il Sindaco
F.to Dott. Domenico Coppi



COMUNE DI TURI
Città metropolitana di Bari

Allegato B

Patto Territoriale Polis del Sud Est, società a responsabilità limitata a scopo consortile (s.r.l. a s.c.)

La società Patto Territoriale Polis del Sud Est s.r.l. a s.c. è partecipata dal Comune di Turi per il 6,28% dall'anno 2014 (5,55%, prima del 2014), gli altri Comuni sono: Alberobello; Castellana Grotte, Conversano, Mola di Bari; Monopoli, Noci, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari; tra gli altri soci: Banca Popolare di Puglia e Basilicata, San Paolo IMI, Banca Carime spa, MPS spa, Cassa Rurale e Artigiana Castellana Grotte, Banca Popolare di Bari, ASP, Innovapuglia spa, Regione Puglia, API, Federazione Provinciale Coldiretti, CCIAA di Bari, COAP SCRL; CIA UGL Bari, ENAIP.

Il Comune ha aderito alla società con deliberazione di C.C. n. 55 del 24/09/1999.

Con deliberazione di C.C. n. 15 del 12/03/2013, esecutiva, avente ad oggetto "*Patto Territoriale POLIS del Sud-Est barese Srl a scopo consortile. Ricostituzione durata Società e riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 del D.Lgs. n.267/2000*", il Comune di Turi, per tutti i motivi esposti nella premessa dell'atto e che qui si intendono integralmente richiamati e, in particolare, a seguito della comunicazione Ministeriale n. 26895 del 31/07/2012 che ha riassegnato al Patto Territoriale Polis del Sud-Est Barese il finanziamento complessivo di € 5.972.180,00, come prima quota riassegnata su un totale di 24 milioni di Euro di risorse non sprecate dei vecchi bandi e di cui il Patto Territoriale Polis aveva richiesto la rimodulazione, e visto che la Società era in fase di liquidazione perché la durata prevista nello statuto societario era stata fissata al 31/12/2010, ha così deliberato:

- ✓ di proporre la rimozione dello stato di liquidazione in cui si trova il Patto Territoriale Polis del Sud-Est Barese s.r.l. a s.c. e la conseguente proroga della durata societaria da fissare al 31/12/2030;
- ✓ di riservarsi di procedere alla adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti, per proporre, entro 180 gg. dalla data di emanazione della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo Economico e la coesione economica, Div. VII Interventi di Programmazione Territoriale - n. 43466 del 28/12/2012, apposito Progetto infrastrutturale da ammettere a finanziamento;
- ✓ di riconoscere il debito fuori bilancio di complessivi € 9.833,16 per il riequilibrio della gestione richiesto dalla circolare ministeriale n. 43466 del 28/12/2012 – il cui art. 3 capoverso 3, dispone che il Soggetto Responsabile del Patto Territoriale "*deve trovarsi nel pieno e libero esercizio delle proprie attività, non essendo sottoposto a liquidazione o a procedura concorsuale, e deve dimostrare idonea struttura organizzativa e capacità economica e finanziaria*" -:
 - Perdita esercizio anno 2010: € 4.934,17, deliberata dall'assemblea dei soci del 20/12/2012;
 - Perdita esercizio anno 2011: € 4.898,99, deliberata dall'assemblea dei soci del 20/12/2012;
 - Perdita esercizio anno 2012: non deliberata;rilevando che l'importo di € 8.600,00 è disponibile al capitolo di spesa n. 1808/1 "debiti fuori bilancio di parte corrente derivante da sentenze, ecc." del redigendo bilancio di previsione esercizio 2013;
- ✓ di specificare che si riconosce il debito fuori bilancio per complessive € 9.833,16, disponendo la liquidazione per l'importo di € 8.600,00, disponibile al capitolo di spesa n.1808/1, mentre

- l'importo residuo di € 1.233,16 da liquidarsi con l'approvazione del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio 2013;
- ✓ di proporre un costo di gestione operativo annuo da determinare in base alle minime necessarie esigenze operative societarie e nel pieno rispetto della "spending review";
- ✓ di proporre la modifica statutaria con la riduzione del numero dei consiglieri da 7 a 5 senza gettoni di presenza o in alternativa l'amministratore unico societario.

Con deliberazione di C.C. n. 31 del 20/06/2013, esecutiva, avente ad oggetto "*Mantenimento partecipazione nella Società Consortile Patto Territoriale Polis S.r.l. A S.C.. Modifiche alle norme di funzionamento*", il Comune di Turi, per tutti i motivi esposti nella premessa dell'atto e che qui si intendono integralmente richiamati, ha così deliberato:

- ✓ di mantenere la partecipazione nella società consortile a responsabilità limitata denominata "PATTO TERRITORIALE POLIS S.R.L. A S.C.", in quanto la stessa persegue la stessa finalità "istituzionale dell'ente", vale a dire lo "*Sviluppo culturale ed economico*" come previsto dal vigente Statuto comunale;
- ✓ di approvare la modifica alle norme di funzionamento di cui agli artt. 4 – 12- 13- 14-15 - 28 – 29 – 30, così come proposta dal Liquidatore della società ed allegate al medesimo deliberato sotto la lettera "A" ;
- ✓ di approvare la modifica alle norme di raccordo (modifiche meramente formali; poiché la legge ha introdotto la possibilità di nominare il revisore unico, va modificata l'espressione "collegio sindacale" negli articoli 15, 20, 24 e 34 e usata l'espressione generica "organo di controllo");
- ✓ di autorizzare il Sindaco, quale Legale Rappresentante dell'Ente o suo Delegato, nell'assemblea dei soci, ad esprimere parere favorevole e quindi approvare la modifica alle norme di funzionamento di cui agli artt. 4 – 12 - 13 -14 - 15 - 28 – 29 – 30, così come proposta dal Liquidatore della società;
- ✓ di autorizzare il Sindaco, quale Legale Rappresentante dell'Ente o suo Delegato, nell'assemblea dei soci, ad esprimere parere favorevole e quindi approvare la modifica alle norme di raccordo (modifiche meramente formali; poiché la legge ha introdotto la possibilità di nominare il revisore unico, va modificata l'espressione "collegio sindacale" negli articoli 15, 20, 24 e 34 e usata l'espressione generica "organo di controllo");
- ✓ di invitare, per i tramite del Sindaco, quale Legale Rappresentante dell'Ente o suo Delegato, l'Organo amministrativo del "PATTO TERRITORIALE POLIS S.R.L. A S.C." a programmare l'attività per rendere possibile il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione della società.

La società Patto Territoriale Polis del Sud Est s.r.l. a s.c., inquadrabile tra le società strumentali degli enti proprietari pubblici, ha come oggetto sociale il coordinamento e l'attuazione del Patto Territoriale del Sud Est Barese denominato Polis e dei successivi protocolli aggiuntivi e rimodulazioni, secondo le finalità previste dal CIPE, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale per la promozione e valorizzazione del territorio.

Tenuto conto della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 43466 del 28/12/2012 e della comunicazione ministeriale n. 26895 del 30/07/2012, che riassegna al Patto Polis s.r.l. a s.c. Euro 5.972.180,00, di somme non utilizzate nei precedenti bandi, per il finanziamento di nuove opere infrastrutturali ai vari comuni, l'assemblea straordinaria dei soci, con verbale del 21/06/2013, ha deciso, tra l'altro, la rimozione dello stato di liquidazione e la conseguente proroga della durata della società al 31/12/2030. Con verbale di assemblea straordinaria, Rep. N. 132362, Raccolta n. 42377, la società ha modificato alcuni articoli statutari.

In ordine all'ammissione ai finanziamenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si evidenzia quanto segue:

- con deliberazione di G.C. n. 60 del 21/10/2014, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di Riquilificazione e Recupero del Centro Antico del Comune di Turi – *lavori di rifacimento della pavimentazione del centro antico*-, dell'importo complessivo di € 680.000,00,

finanziato con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali – Div. VII – Interventi di programmazione territoriale;

- con deliberazione di G.C. n. 37 del 19/03/2015, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in argomento per l'importo complessivo di € 680.000, e, nel contempo, è stato approvato il quadro *“economico post gara”* rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto integrato con il ribasso del 30,013% sull'importo a base di gara di € 534.065,14 (€ 505.083,99 per lavori e € 13.922,75 per progettazione esecutiva soggetti a ribasso ed € 15.058,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- con deliberazione di G.C. n. 76 del 27/11/2014, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di *“riqualificazione delle pavimentazioni del centro antico - settore sud-est”*, dell'importo di € 660.672,95, ai fini della presentazione del progetto per l'accesso ai fondi messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico e nel contempo è stato dato atto che l'opera concorre al finanziamento dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese – Divisione VII – Interventi di Programmazione Territoriale, la cui spesa è allocata al cap. 28101/12 del bilancio 2014, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28.10.2014 e che sarà impegnata dopo l'accertamento del finanziamento;
- con deliberazioni di G.C. n. 68 del 07/05/2015 e n. 72 del 14/05/2015, esecutive, si è preso atto del nuovo quadro economico del progetto definitivo relativo ai *“LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI DEL CENTRO ANTICO - SETTORE SUD-EST”* nella sua nuova formulazione dando atto che non viene alterato l'importo complessivo dell'opera che viene confermato in € 660.672,95;
- con nota del 28/09/2015, acquisita al prot.gen. n. 13236 del 29/09/2015, il Patto Territoriale ha comunicato che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con nota del 23/09/2015 inviata a mezzo PEC, ha trasmesso alla Cassa Depositi e prestiti l'elenco degli interventi ammessi alle agevolazioni – che per questo Comune include il progetto di cui al n. 102 – il cui avvio di realizzazione deve avvenire, a pena di revoca del finanziamento, entro il 23/09/2016.

E' intenzione del Comune di Turi, sulla base di quanto in precedenza riportato, mantenere la partecipazione nella Società in esame, in quanto:

- la forma societaria è prevista da una norma speciale per lo svolgimento dell'oggetto sociale;
- l'oggetto sociale effettivo è quello indicato nell'atto costitutivo e cioè l'attuazione dei patti territoriali e dei successivi protocolli aggiuntivi e rimodulazioni di risorse;
- i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno consistono nell'utilizzo dei finanziamenti, così come in precedenza riportati, offerti dal Ministero dello Sviluppo Economico, e da utilizzarsi per interventi infrastrutturali immediatamente cantierabili e dotati di un notevole interesse strategico per lo sviluppo del territorio;
- la società è indispensabile per il conseguimento delle finalità istituzionali del Comune, perché costituisce lo strumento per ottenere finanziamenti per interventi infrastrutturali;
- non vi sono società partecipate dal Comune di Turi che svolgono attività analoghe o similari;
- è l'unica società partecipata che può svolgere l'attività di attuazione del Patto territoriale;
- non si può aggregare ad altre società, in quanto diverse per funzione e finalità sociali;
- il Comune di Turi ha ottenuto, come sopra riportato, progetti ammessi a finanziamento e cantierabili, il cui procedimenti sono ancora pendenti;
- la società ha riportato perdite per gli esercizi 2011 e 2012, le cui quote di ripiano sono state riconosciute come debito fuori bilancio dal Comune di Turi per un importo complessivo di € 9.833,16, giusta deliberazione di C.C. n. 15 del 12/03/2013; la società non ha riportato perdite d'esercizio per gli anni 2013 e 2014 in quanto per questi anni sono stati posti a carico dei soci contributi in c/esercizio, pari, per il Comune di Turi, ad € 4.696,31 per l'anno 2013 e ad € 4.395,84 per l'anno 2014;

- non si prevede, allo stato, di corrispondere alla società somme nel biennio 2015 - 2016 a copertura di perdite, in quanto la società si finanzia con contributi in c/esercizio a carico di soci e con percentuali sulle somme erogate;
- per quanto riguarda la situazione economica e patrimoniale, si è operata una cospicua riduzione delle spese, in quanto il Collegio sindacale composto da 03 membri percepisce complessivamente la tariffa spettante per un solo componente, mentre il numero dei componenti del CdA è stato ridotto, con la modifica statutaria del 21/06/2013, da 7 a 5 unità di cui solo il Presidente percepisce il compenso, stabilito con deliberazione assembleare in € 20.250,00;
- la società ha un solo dipendente assunto part-time;
- sono stati contenuti i costi di funzionamento (ad oggi, la società non ha un sito internet), mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il riferimento all'obbligo di soppressione delle società caratterizzate da un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti, di cui al comma 611 della Legge di Stabilità per il 2015 deve essere inteso non in senso assoluto, dovendosi ritenere che siano escluse quelle società in cui l'organo amministrativo sia composto da membri senza diritto al compenso e ad esso siano attribuite competenze normalmente svolte da dipendenti; in quest'ultimo caso, infatti, è ragionevole immaginare che il numero dei componenti dell'organo amministrativo sia superiore a quello dei dipendenti perché, proprio al fine del contenimento dei costi, l'organo amministrativo sia investito di compiti operativi per evitare l'assunzione onerosa di personale dipendente.

Il PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD EST BARESE S.R.L. A S.C. presenta il parametro di cui alla lett. b), del succitato comma 611 dell'art. 1 della legge 23/12/2014, n. 190, cioè un numero di amministratori (05) superiore a quello dei dipendenti (un part-time), però l'unica carica di amministratore che statutariamente viene retribuita è quella del Presidente e, quindi, si è deliberato un contenimento dei costi di gestione degli organi amministrativi.

Si ritiene altresì di mantenere la partecipazione societaria in quanto questo Comune:

- quale socio che detiene nella società una partecipazione del 6,28%, non può neanche dare corso alla soppressione della predetta società in quanto non detiene la maggioranza necessaria per adottare la delibera di scioglimento in assemblea o in quella in cui aderiscano alla volontà di scioglimento altri soci in proporzione sufficiente ad adottare detta delibera (e ciò sarebbe alquanto difficoltoso visto che la società ha ottenuto rilevanti contributi ministeriali per il finanziamento di diverse opere pubbliche degli enti soci);
- potrebbe decidere di cedere la propria partecipazione nella società o di recedere dalla società in modo unilaterale nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto, ma l'esercizio di una siffatta facoltà determinerebbe la perdita dei finanziamenti statali (superiori ad € 1.200.000) ottenuti per la realizzazione delle sopra descritte opere pubbliche, senza considerare che la cessione di una quota di minoranza potrebbe determinare una notevole riduzione del valore della medesima quota; e ciò potrebbe determinare profili di responsabilità erariale.

Qui di seguito, si riportano, in modo sintetico, i dati di bilancio ed ogni altro dato utile relativi alla partecipazione societaria del Comune di Turi per il quadriennio 2011-2014.

Patto Territoriale Polis del Sud Est s.r.l. a s.c. (codice fiscale/partita iva: 05431930725)

STATO PATRIMONIALE	2011	2012	2013	2014
Attivo patrimoniale	225.241	351.009	457.442	415.376
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	88.631	252.931	274.456	145.243
B) Immobilizzazioni	898	757	1.504	1164
C) Attivo circolante	135.468	97.217	181.378	268.855
D) Ratei e risconti	244	104	104	114
Passivo patrimoniale	225.241	457.442	351.009	415.376
A) Patrimonio netto	-6.243	153.454	88.440	153.452
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto	8.212	10.544	9.414	11.662
D) Debiti	209.779	278.948	238.796	244.833
E) Ratei e risconti	13.493	14.496	14.359	5.429
CONTO ECONOMICO				
Valore della produzione	19.688	2.631	85.948	100.677
Costi della produzione	108.903	84.827	84.439	97.097
Proventi e oneri finanziari	-274	-295	-307	796
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Proventi ed oneri straordinari	1219	0	0	1
Imposte sul reddito	0	0	1.202	4.375
Utile (perdite) dell'esercizio	-88.270	-82.491	0	0

Patto Territoriale Polis del Sud Est s.r.l. a s.c. (codice fiscale/partita iva: 05431930725)

Altre informazioni relative alla società	2011	2012	2013	2014
Quota nominale partecipazione	6.213,36	6.213,36	6.213,36	6.213,36
Quota % di partecipazione detenuta	5,55%	5,55%	5,55%	6,28%
Numero amministratori	05	05	05	05
Compenso amministratori	€ 20.250 (solo per il Presidente)	€ 20.250 (solo per il Presidente)	€ 20.250 (solo per il Presidente)	€ 20.250 (solo per il Presidente)
Numero dipendenti	01 part-time	01 part-time	01 part-time	01 part-time
Numero sindaci	03	03	03	03
Compenso sindaci	€ 33.635,35	€ 25.321,36	€ 24.032,09	€ 21.899,23
Oneri e dividendi				
Oneri per contratti di servizio				
Oneri per trasferimenti in conto capitale				
Oneri per trasferimenti in conto esercizio			4.696,31	4.395,84
Oneri per concessione di crediti				
Oneri per copertura di disavanzi e perdite	4.898,99	4.578,25		
Oneri per acquisizione di quote societarie				
Oneri per aumento di capitale (non ai fini ripiano perdite)				
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione				
Oneri per garanzie (fidejussioni, lettere patronage, ecc.)				
Totale	4.898,99	4.578,25	4.696,31	4.395,84
Dividendi erogati dalla partecipata all'Amministrazione	0	0	0	0



COMUNE DI TURI
Città metropolitana di Bari

Allegato C

GAL “TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO”, società a responsabilità limitata a scopo consortile (s.r.l. a s.c.)

La società GAL “TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO” s.r.l. a s.c. è partecipata dal Comune di Turi per il 2,050%.

Il capitale sociale è ripartito per il 22,26% tra i soggetti pubblici (Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Noci, Sammichele di Bari); per il 53,22% tra i soggetti privati; per il restante 24,52% tra i soggetti rappresentativi della realtà economica, sociale e ambientale.

Il Comune di Turi possiede, per il tramite del PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD EST BARESE s.r.l. a s.c., una partecipazione indiretta nel GAL “TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO” s.r.l. a s.c., avendo il Patto Territoriale sottoscritto (e versato) la quota nominale di € 139,04 e, quindi, per l’anno 2014 la quota di partecipazione indiretta del Comune nella medesima società è pari al 0,0062800%;

Il Comune ha aderito alla società con deliberazione di consiglio comunale n. 39 del 13/05/2008.

La società GAL “TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO” s.r.l. a s.c. è società strumentale degli enti proprietari, ha scopo consortile mutualistico di realizzare, in funzione di gruppo di azione locale (g.a.l.) previsto dalla normativa comunitaria 2000/139/05 (pubblicata sulla G.U. della Comunità europea n. 139 del 18/05/2000), le attività di animazione territoriale e promozione, preliminare alla redazione del piano di sviluppo locale (p.s.l.), secondo le modalità tecnico-finanziarie stabilite dalla Regione Puglia, al fine di poter partecipare nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria (p.i.c.) leader plus, al relativo bando di gara, e in seguito a tutti gli interventi previsti dal citato p.s.l..

In particolare, la società indirizza, per finalità sociale, le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo e dell'occupazione del territorio individuato dal p.s.l., svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi dei piani di sviluppo comunitari, nazionali, regionali, provinciali e locali.

La stessa società opera, in particolare, nei seguenti ambiti:

- a) animazione dello sviluppo rurale;
- b) formazione professionale ed aiuti all'occupazione;
- c) turismo, turismo rurale ed agriturismo;
- d) sostegno alle piccole imprese, all'artigianato ed ai servizi zonali;
- e) valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici locali e delle identità locali;
- f) commercializzazione mediante apertura di punti vendita dei prodotti tipici e delle identità locali;

- g) promozione e realizzazione di collegamenti informatici e telematici, sia all'interno che all'esterno dell'area d'intervento;
- h) ricerche in campo socio-economico, ambientale ed indagini conoscitive, promozione e realizzazione di studi e di indagini rivolti alla migliore valorizzazione ed utilizzazione delle risorse ambientali e territoriali;
- i) redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità e sviluppo;
- j) servizi, terziario avanzato, marketing, pubblicità, informazione,
- k) comunicazione, informatica, banche dati, nuove tecnologie ed innovazione tecnologica, energia, impatto ambientale, approntamento di materiali didattici, bibliografici per convegni e seminari;
- l) collaborazione coordinata e continuativa con riviste, periodici, case editrici ed altri mezzi di comunicazione;
- m) promozione di mostre, convegni, incontri di studio, degustazioni delle produzioni, spettacoli folcloristici, feste ed organizzazioni in genere;
- n) realizzazione di programmi agrituristiche per la valorizzazione dei prodotti tipici locali.

Negli anni successivi al 2009 il GAL ha intercettato finanziamenti destinati ad interventi nel territorio dei Comuni soci, con ricadute per i privati nei seguenti settori di attività economica:

- Agriturismo
- Masserie didattiche e sociali
- Artigianato locale
- Commercio prodotti tipici
- Promozione turismo locale
- Affittacamere
- Investimento nel restauro e valorizzazione del patrimonio.

Per il Comune di Turi, al momento, non risultano erogati finanziamenti per la realizzazione di determinati progetti ma si spera che ne possa, a breve termine, diventare beneficiario.

La Società, di fatto, è lo strumento operativo dei Comuni associati, dei soggetti privati e dei soggetti rappresentativi della realtà economica, sociale e ambientale del territorio, per assicurare l'esercizio sovra comunale, nell'ambito del territorio delimitato, di funzioni strumentali.

E' intenzione del Comune di Turi mantenere la partecipazione nella Società in argomento, almeno fino al 31 dicembre 2016, al fine di consentire alla stessa società di ottenere altri finanziamenti pubblici, una cui quota dovrà essere riconosciuta in favore di questo Comune, in quanto:

- la forma societaria è prevista da una norma speciale per lo svolgimento dell'oggetto sociale;
- l'oggetto sociale effettivo è quello indicato nell'atto costitutivo e cioè l'intercettazione di finanziamenti pubblici per iniziative di sostegno e promozione dello sviluppo e dell'occupazione del territorio individuato dal piano di sviluppo locale (p.s.l.), svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi dei piani di sviluppo comunitari, nazionali, regionali, provinciali e locali
- i benefici derivanti dal mantenimento della partecipazione derivano da primi finanziamenti destinati ad interventi nel territorio dei Comuni soci, con ricadute per i privati nei seguenti settori di attività economica: Agriturismo, Masserie didattiche e sociali, Artigianato locale, Commercio prodotti tipici, Promozione turismo locale, Affittacamere, Investimento nel restauro e valorizzazione del patrimonio;
- la società è indispensabile per il conseguimento delle finalità istituzionali del Comune, perché costituisce lo strumento per ottenere finanziamenti per interventi nei sopra indicati settori;
- non vi sono società partecipate dal Comune di Turi che svolgono attività analoghe o similari;

- non si può aggregare ad altre società, diverse per funzione e finalità societarie;
- la società non ha conseguito perdite d'esercizio per gli anni 2011-2012-2013, mentre per l'anno 2014 ha conseguito una perdita di € 2.651,00, per la quale, in base alla nota integrativa al bilancio 2014, si propone di coprire con riserve di patrimonio netto per € 1.630,43 e di riportare a nuovo la differenza;
- non si prevede di corrispondere alla società somme nel biennio 2015 - 2016 a copertura di perdite o a titolo di contributi in c/esercizio, in quanto la società si finanzia con contributi regionali e di altri soggetti terzi;
- la società è composta da un consiglio di amministrazione, composto da n. 09 amministratori per i quali è previsto dallo statuto un compenso forfettario di € 30,00 a seduta;
- ha un collegio sindacale composto da tre effettivi e due supplenti;
- ha un dipendente part-time dall'anno 2012;
- non ha elevati costi di funzionamento.

Il riferimento all'obbligo di soppressione delle società caratterizzate da un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti, di cui al comma 611 della Legge di Stabilità per il 2015 deve essere inteso non in senso assoluto, dovendosi ritenere che siano escluse quelle società in cui l'organo amministrativo sia composto da membri senza diritto al compenso e ad esso siano attribuite competenze normalmente svolte da dipendenti; in quest'ultimo caso, infatti, è ragionevole immaginare che il numero dei componenti dell'organo amministrativo sia superiore a quello dei dipendenti perché, proprio al fine del contenimento dei costi, l'organo amministrativo sia investito di compiti operativi per evitare l'assunzione onerosa di personale dipendente.

Il GAL "TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO" S.R.L. A S.C. presenta il parametro di cui alla lett. b), del succitato comma 611 dell'art. 1 della legge 23/12/2014, n. 190, cioè un numero di amministratori (09) superiore a quello dei dipendenti (un part-time), però la società contiene i costi di gestione degli organi amministrativi dato che per gli amministratori è previsto un compenso forfettario di € 30,00 a seduta.

Si ritiene altresì di mantenere la partecipazione societaria in quanto questo Comune:

- quale socio che detiene nella società una partecipazione del 2,05%, non può neanche dare corso alla soppressione della predetta società in quanto non detiene la maggioranza necessaria per adottare la delibera di scioglimento in assemblea o in quella in cui aderiscano alla volontà di scioglimento altri soci in proporzione sufficiente ad adottare detta delibera (e ciò sarebbe alquanto difficoltoso visto che la società ha ottenuto rilevanti contributi per il finanziamento di diverse iniziative degli enti soci);
- potrebbe decidere di cedere la propria partecipazione nella società o di recedere dalla società in modo unilaterale nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto, ma l'esercizio di una siffatta facoltà determinerebbe l'impossibilità, da parte di questo Ente, di ottenere finanziamenti pubblici nell'ambito dei settori di intervento stabiliti dall'oggetto sociale, senza considerare che la cessione di una quota di minoranza potrebbe determinare una notevole riduzione del valore della medesima quota; e ciò potrebbe determinare profili di responsabilità erariale;

Qui di seguito, si riportano, in modo sintetico, i dati di bilancio ed ogni altro dato utile relativi alla partecipazione societaria del Comune di Turi per il quadriennio 2011-2014.

Gal Terra dei Trulli e di Barsento s.r.l. a s.c. (codice fiscale/partita iva: 06004460728)

STATO PATRIMONIALE	2011	2012	2013	2014
Attivo patrimoniale	634.666	930.738	1.384.700	118.0821
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	3.750	3.750	3.750	3.750
B) Immobilizzazioni	4.252	4.278	4.278	4.278
C) Attivo circolante	620.375	908.680	1.370.123	1.169.566
D) Ratei e risconti	6.289	14.030	6.549	3.227
Passivo patrimoniale	634.66	930.738	1.384.700	1.180.821
A) Patrimonio netto	136.595	135.408	137.038	134.388
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto	0	153	925	1.712
D) Debiti	496.551	793.977	1.246.737	1.044.721
E) Ratei e risconti	1520	0	0	0
CONTO ECONOMICO				
Valore della produzione	512.495	560.685	1.111.931	715.995
Costi della produzione	503.315	549.169	1.100.162	704.101
Proventi e oneri finanziari	756	-1.129	-882	-8.637
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Proventi ed oneri straordinari	-499	-363	55	1.094
55Imposte sul reddito	9.437	10.011	10.511	7.002
Utile (perdite) dell'esercizio	0	13	431	-2.651 (*)

(*) Dalla nota integrativa al bilancio 2014 risulta che si propone di coprire la perdita dell'esercizio con riserva di patrimonio netto per € 1.630,43, mentre la differenza di € 1.020,57 si riporta al nuovo esercizio.

Gal Terra dei Trulli e di Barsento s.r.l. a s.c. (codice fiscale/partita iva: 06004460728)

Altre informazioni relative alla società	2011	2012	2013	2014
Quota nominale partecipazione diretta	2.780,81	2.780,81	2.780,81	2.780,81
Quota % di partecipazione detenuta diretta	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%
Quota di partecipazione indiretta tramite PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD-EST BARESE s.r.l. a s.c.	0,0055500%	0,0055500%	0,0055500%	0,0062800%
Numero amministratori	09	09	09	09
Compenso amministratori	€ 30 a seduta	€ 30 a seduta	€ 30 a seduta	€ 30 a seduta
Numero dipendenti	0	01 part-time	01 part-time	01 part-time
Numero sindaci (effettivi, con due supplenti)	03	03	03	03
Compenso sindaci (i compensi sono riportati per cassa e comprendono anche le somme erogate a titolo di rimborso spese)	€ 27.330,10	€ 27.519,46	€ 27.297,82	€ 26.980,08
Oneri e dividendi				
Onere per contratti di servizio				
Onere per trasferimenti in conto capitale				
Onere per trasferimenti in conto esercizio				
Onere per concessione di crediti				
Onere per copertura di disavanzi e perdite				
Onere per acquisizione di quote societarie				
Onere per aumento di capitale (non ai fini ripiano perdite)				
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione				
Oneri per garanzie (fidejussioni, lettere patronage, ecc.)				
Totale	0	0	0	0
Dividendi erogati dalla partecipata all'Amministrazione	0	0	0	0